

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1114

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'interno

(MANCINO)

e di concerto con il Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1993

Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature
elettroniche

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge viene presentato all'esame del Parlamento nella convinzione che sono ormai maturi i tempi per l'esperimento di una prova di votazione e di scrutinio mediante apparecchiature elettroniche.

Si è scartata l'idea di un esperimento che, senza avere un effetto giuridico proprio, affianchi la votazione ufficiale.

Tale soluzione infatti assumerebbe il carattere di una esercitazione fine a se stessa, non coinvolgente nè per gli organi impegnati nè per il corpo elettorale, che peraltro potrebbe rispondere in modo difforme alle due consultazioni, con effetti variamente valutabili da parte della pubblica opinione.

Si ritiene all'inverso che un saggio anche limitato di una reale consultazione, svolto con moderni mezzi elettronici, possa dare preziose indicazioni sui vantaggi e sui limiti dell'impiego dei mezzi stessi, soprattutto in relazione alla lotta che il Governo intende svolgere per una sempre maggiore tutela della genuinità della espressione del voto.

La organizzazione delle operazioni viene affidata al comune di Amelia che dovrà, a tal fine, provvedere all'affidamento del relativo progetto di sperimentazione ad ente o società che dia assoluta garanzia di capacità tecniche e finanziarie.

Allo scopo, peraltro, di ridurre la spesa derivante dal provvedimento proposto, viene previsto che l'ente o società incaricato dovrà fornire l'uso gratuito delle apparecchiature che verranno impiegate nel test elettorale, mentre al comune di Amelia farà carico l'onere relativo alla utilizzazione del *software* applicativo.

Il Ministero dell'interno provvederà successivamente a rimborsare la spesa sostenuta al comune di Amelia, acquisendo, come corrispettivo, il diritto esclusivo all'impiego

di detto *software* applicativo ai fini di ulteriori sviluppi della sperimentazione, tesi al perfezionamento del programma anche in vista della utilizzazione dello stesso in occasione di altri tipi di consultazione e su scala più vasta.

L'onere complessivo, valutato in lire 154.700.000, appare quindi ampiamente giustificato dalla opportunità unica di poter avviare «ufficialmente» una concreta forma di sperimentazione per la verifica della possibilità d'introdurre, su scala nazionale, una prima forma di gestione elettronica delle operazioni di votazione e di scrutinio.

Con il presente disegno sono dettate le norme indispensabili per disciplinare le operazioni di votazione e di scrutinio con mezzi elettronici, in aggiunta o a parziale deroga delle norme che attualmente regolano la materia.

In sintesi, le operazioni di votazione presso ciascun ufficio elettorale di sezione del comune di Amelia verrebbero svolte secondo le seguenti modalità.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore secondo la normativa attualmente vigente, il presidente del seggio chiede all'elettore per quali *referendum* intenda votare, abilitando il *personal computer* installato nella cabina elettorale solamente per i *referendum* indicati.

Il video posto all'interno della cabina visualizza, in primo luogo, un quadro di istruzioni sulle operazioni da compiere; successivamente, sullo stesso compare il numero ed il testo del primo quesito referendario per il quale l'elettore ha dichiarato di voler votare, nonchè tre distinte aree recanti rispettivamente le seguenti parole: «SI», «NO», «scheda bianca».

L'elettore esprime il proprio voto esercitando una pressione con l'apposita matita

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sull'area corrispondente alla risposta prescelta, sulla quale comparirà un segno di croce.

Immediatamente dopo appare sullo schermo il numero ed il testo del secondo quesito referendario e, successivamente, di tutti gli altri per i quali l'elettore ha dichiarato di voler esprimere il proprio voto.

Opportuni accorgimenti tecnici sono previsti per i casi in cui l'elettore dichiara di avere erroneamente manifestato il voto.

Dopo che l'elettore ha votato per tutti i referendum prescelti, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione procede alla convalida della votazione, alla conseguente automatica memorizzazione e stampa dei voti espressi su un'unica apposita scheda già racchiusa in un plico sigillato che, autenticato con il bollo della sezione e con la firma di un componente del seggio, viene immesso immediatamente nell'urna di cui il seggio è dotato.

Contemporaneamente, il sistema registra sull'apposito disco contenente gli elettori

della sezione, in corrispondenza del nominativo dell'elettore, l'avvenuta manifestazione del voto.

Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente del seggio procede alla stampa, per ciascun referendum, dei tabulati contenenti il dato relativo al numero totale dei votanti e, subito dopo, di quelli recanti il risultato dello scrutinio.

Gli obiettivi che con tale esperimento intendono conseguirsi possono sinteticamente individuarsi da un lato nella massima rapidità e assenza di errori nello scrutinio, dall'altro nella garanzia assoluta della non manipolazione dei voti e quindi nella eliminazione, alla fonte, di qualsiasi ipotesi di broglio.

È facile intuire infine gli ulteriori vantaggi che potrebbe comportare l'introduzione del sistema su base nazionale: contrazione del numero delle sezioni, possibilità di ridurre il numero degli scrutatori, svolgimento delle elezioni in un solo giorno, eccetera.

RELAZIONE TECNICA

In occasione delle consultazioni referendarie, fissate per il 18 aprile 1993, viene attuato l'esperimento delle operazioni di votazione e di scrutinio mediante apparecchiature elettroniche in tutte le ventiquattro sezioni elettorali del comune di Amelia.

La società o ente incaricato dell'esecuzione dell'esperimento fornisce le apparecchiature occorrenti a ciascun presidente di seggio per gestire tutte le operazioni di voto ed una serie di altri dispositivi da collocare all'interno di ciascuna cabina elettorale per permettere la concreta espressione del voto da parte dell'elettore. Dette apparecchiature sono costituite da *personal computer*, stampanti ed altri dispositivi occorrenti per l'esecuzione dell'esperimento.

L'onere relativo attiene soltanto alla cessione da parte della predetta società o ente della licenza d'uso esclusivo del *software* applicativo, che consente l'attuazione delle suindicate operazioni elettorali, tenuto conto che tutte le voci in ordine al costo del servizio presso le ventiquattro sezioni elettorali rimangono completamente a carico della medesima società o ente.

L'onere complessivo si quantifica in:

per uso esclusivo di <i>software</i>	L. 130.000.000
per IVA	» 24.700.000
TOTALE ...	L. 154.700.000

cui si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità sussistenti al capitolo 1548 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In occasione delle prossime consultazioni referendarie, le operazioni di votazione e di scrutinio si svolgeranno in tutti gli uffici di sezione per il *referendum* istituiti nel territorio del comune di Amelia mediante l'uso di apparecchiature elettroniche.

2. La organizzazione delle operazioni è effettuata dal comune di Amelia che provvede all'affidamento del relativo progetto di sperimentazione ad un ente o società che abbia idonea capacità tecnica e finanziaria. L'ente o società incaricato è tenuto a fornire gratuitamente l'uso delle apparecchiature elettroniche e la relativa assistenza tecnica. Al comune di Amelia farà carico l'onere relativo alla utilizzazione del *software* applicativo.

3. La spesa di cui al comma 2 è rimborsata al comune di Amelia, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dal Ministero dell'interno, il quale acquisisce il diritto esclusivo all'impiego del *software* applicativo.

4. Le operazioni di voto e di scrutinio di cui al comma 1 sono disciplinate dalla presente legge e dalle altre disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 2.

1. In luogo delle schede per il *referendum* previste dall'articolo 35 della legge 25 maggio 1970, n. 352, la prefettura di Terni provvede, non oltre il terzo giorno antecedente quello del *referendum*, ad inviare al sindaco di Amelia, per ciascuna sezione elettorale, un disco per la registrazione dei voti, in confezione sigillata, e le schede a modulo continuo occorrenti per la votazione, racchiuse in plichi sigillati.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Entro lo stesso termine, la prefettura di Terni provvede altresì ad inviare al Sindaco di Amelia i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, nonchè il disco sigillato, per ogni sezione, relativo agli elettori appartenenti alla sezione stessa.

Art. 3.

1. I presidenti degli uffici di sezione per il *referendum* di cui all'articolo 1 possono avvalersi della consulenza di un esperto nell'uso delle apparecchiature disponibili. Detto personale è pertanto abilitato all'accesso nelle sezioni elettorali.

Art. 4.

1. In occasione dell'insediamento del seggio il presidente, dopo aver controllato i plichi sigillati ed il relativo contenuto, provvede, oltre alle altre operazioni previste dalle disposizioni vigenti, all'accensione del sistema elettronico ed all'inserimento dei supporti magnetici nel sistema.

2. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. L'identità e il diritto al voto dell'elettore vengono riconosciuti secondo le disposizioni vigenti.

3. Successivamente alle operazioni di cui al comma 2, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, dopo di che assegna all'elettore una cabina e gli consegna apposita matita.

4. Il presidente fa presente altresì all'elettore la sua facoltà di votare per tutti i *referendum* previsti, ovvero solo per alcuni.

5. I *referendum* per i quali l'elettore dichiara di volersi astenere vengono esclusi dal programma.

Art. 5.

1. Nella cabina abilitata dal presidente il video visualizza il numero ed il testo del

primo quesito referendario, nonchè tre distinti quadratini recanti rispettivamente le seguenti parole: «sì», «no», «scheda bianca».

2. L'elettore esprime il proprio voto esercitando una pressione con l'apposita matita su uno dei quadratini di cui al comma 1.

3. Sullo schermo viene visualizzata una croce sul quadratino prescelto dall'elettore.

4. Immediatamente dopo l'effettuazione dell'operazione di voto per il primo quesito referendario, appaiono sullo schermo il numero ed il testo del secondo quesito referendario e, successivamente, di tutti gli altri, seguendo l'ordine di deposito delle richieste di *referendum*.

5. La scheda che viene visualizzata sullo schermo è di colore diverso a seconda del numero del *referendum*.

Art. 6.

1. Qualora l'elettore si avveda di aver erroneamente espresso il voto, chiede al presidente del seggio di ripetere l'operazione di voto.

2. Il voto errato non viene memorizzato e la cabina viene riabilitata dal presidente alla votazione.

Art. 7.

1. Dopo aver espresso il proprio voto per tutti i *referendum* prescelti, l'elettore esce dalla cabina e restituisce la matita utilizzata per la votazione.

2. Il presidente, premendo apposito tasto, convalida la votazione. Con tale operazione i voti espressi per ciascun *referendum* vengono memorizzati e contemporaneamente stampati sulla scheda di cui all'articolo 2, comma 1, che viene timbrata con il bollo della sezione e firmata da un componente del seggio, il quale la immette immediatamente nell'apposita urna.

Art. 8.

1. Al termine delle operazioni di voto, il presidente del seggio avvia i programmi per lo scrutinio dei voti e richiede al sistema la stampa dei risultati delle votazioni.

2. Il dato relativo al numero totale dei votanti, previsto al n. 3) primo comma, dell'articolo 67 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, viene fornito automaticamente dalla apparecchiatura elettronica mediante la stampa di un supporto cartaceo.

3. Si considerano votanti gli elettori che a giudizio del presidente hanno fatto, deliberatamente o per motivi non direttamente imputabili a semplice imperizia, uso improprio della strumentazione e che, pertanto, non sono stati riammessi a votare.

4. Le schede votate sono inserite nei rispettivi plichi predisposti per contenere le schede valide. I plichi possono essere aperti esclusivamente a richiesta degli organi giurisdizionali.

5. Lo stampato recante il risultato dello scrutinio della votazione, redatto in triplice copia, è firmato da tutti i componenti l'ufficio e dai rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum presenti.

6. Una copia dello stampato di cui al comma 5, unitamente all'estratto del verbale di cui all'articolo 75 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, viene inserito in apposito plico sigillato da inviare immediatamente alla prefettura.

7. Le restanti due copie dello stampato di cui al comma 5, allegate ai verbali della sezione, vengono inoltrate al comune come previsto dalla normativa vigente.

8. All'esemplare del verbale da depositare presso la segreteria del comune è allegato il disco per la registrazione dei voti.

Art. 9.

1. Il presidente, al termine di tutte le operazioni, dopo aver disattivato le appa-

recchiature elettroniche della sezione, provvede a recuperare i supporti magnetici, contenenti le liste elettorali, ricevuti in dotazione dal comune e ad inserire i supporti stessi in appositi plichi sigillati per la restituzione al comune.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 154.700.000 per l'anno 1993, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1548 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

2. La spesa di cui al comma 1 è anticipata dal comune di Amelia e rimborsata dal Ministero dell'interno in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni referendarie.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.